



TRIBUNALE DI AREZZO

Sezione lavoro

ORDINANZA

Il Giudice, esaminati gli atti della causa promossa con ricorso ex lege n.92/2012 da

.....
..... rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Santini, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;

nei confronti di

....., in persona del suo l.r. A....., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Borri e dall'Avv. Rosanna Mugellini, giusta procura a margine della memoria difensiva;

avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento individuale;
rilevato che la difesa del ricorrente ha dedotto, in via principale, che il licenziamento impugnato è nullo perché intimato per motivi discriminatori e, in via subordinata, che si tratta di licenziamento illegittimo poiché privo di giusta causa o giustificato motivo oggettivo;
rilevato che due circostanze assai significative sono pacifiche in causa, e cioè:

- 1) Che il licenziamento de quo è stato intimato per soppressione del posto di lavoro;
- 2) Che la srl ha sempre avuto un numero di dipendenti inferiore a 15;

considerato che parte ricorrente non ha articolato mezzi di prova in ordine alla discriminatorietà del licenziamento (o alla sussistenza di un

1
U e

rapporto di causalità tra l'asserito intento discriminatorio – per motivi di età – ed il licenziamento, con riferimento anche alle circostanze addotte a sostegno del licenziamento medesimo), né è possibile dedurre argomenti di prova dalla documentazione prodotta e/o dai fatti allegati; aggiungasi che gli elementi di discriminazione non sono desumibili per presunzione, sicché la domanda principale non può in alcun modo trovare accoglimento;

rilevato che rimarrebbe da esaminare la questione della domanda subordinata, che può comportare solo una "tutela debole" del lavoratore, giusto il disposto dell'art.8 legge n.604/1966;

considerato che, al proposito, è opportuno rilevare che il ricorso proposto ai sensi dell'art.1 commi 46 e ss. della legge n.92/2012 deve avere ad oggetto espressamente le controversie inerenti l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art.18 L.20.5.1970 n.300 e non le controversie relative alla tutela obbligatoria, né è previsto che le domande aventi ad oggetto la cd. tutela debole possano rientrare "per trascinamento" (ove proposte in via subordinata) nel rito speciale;

rilevato inoltre che la peculiarità del rito introdotto dalla legge n.92/2012 esclude una sua applicabilità per analogia a casi non previsti;

rilevato che, da quanto sopra argomentato, consegue che:

- A) Va respinta la richiesta di tutela reale ex art.18 L.300/1970;
- B) Va dichiarata inammissibile la domanda di tutela obbligatoria proposta in via di subordine;

ritenuto infine che sussistono gravi motivi, dati dalla natura della causa e dalla assoluta novità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese di lite;

P.Q.M.

Respinge la richiesta di tutela reale ex art.18 L.300/1970;



Dichiara inammissibile la domanda di tutela obbligatoria proposta in via di subordine dal ricorrente;

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Arezzo, li 22 novembre 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dot. *[Signature]*)



Il Giudice
(dr. *Simone Salderini*)

Depositato in cancelleria il **22 NOV. 2012**

Il Funzionario Cancellario
(Dot. *[Signature]*)